

Campobasso 7 marzo 2005

Circolare n°1/2005

Alle Imprese
Ai Consulenti

La legge n°226/2002 e il Dlgs n°276/ hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili rilascino un documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La regolarità contributiva, oggetto del DURC, riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero di denuncia di inizio attività (DIA), e dell'attestazione SOA

Il DURC è richiesto:

per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:

- per la verifica dell'autocertificazione per la partecipazione alle gare di appalto;
- per l'aggiudicazione dell'appalto;
- prima della stipula del contratto;
- prima del pagamento degli stati di avanzamento;
- prima del collaudo e del pagamento del saldo finale;

per i lavori privati in edilizia:

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività;

per le attestazioni SOA, agevolazioni/sovvenzioni/finanziamenti:

- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

Il DURC sarà rilasciato dallo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili dal 15 aprile 2005.

Nella stessa data sarà attivata la Banca Dati Nazionale delle Imprese regolari ed irregolari dove saranno segnalate le singole posizioni contributive delle Imprese da parte di tutte le Casse Edili.

La non regolarità presso una sola Cassa Edile costituirà irregolarità presso tutte le altre Casse e di conseguenza sarà rilasciato un DURC negativo.

La convenzione stabilisce che le Casse Edili ricevono la richiesta del DURC, inoltrino la richiesta ad INPS e INAIL dai quali devono avere una risposta positiva o negativa entro 30 giorni (decorso tale termine si procederà per silenzio/assenso), verifichino la regolarità contributiva per la Cassa Edile di competenza e per tutte le altre Casse Edili, tramite la Banca dati delle Imprese irregolari, ed emettano il DURC, positivo nel caso che tutti i soggetti abbiano certificato la regolarità, negativo nel caso in cui anche un solo soggetto riscontri irregolarità.

Al fine di evitare segnalazioni di morosità si pregano tutte le Imprese interessate a regolarizzare la propria posizione contributiva relativa agli accantonamenti, ai contributi previsti e al conguaglio contributivo (interessi di mora) entro il 30 marzo c.m., data in cui tutte le Casse Edili dovranno inviare alla Banca Dati Nazionale le situazioni di regolarità ed irregolarità delle Imprese iscritte.

Per evitare disguidi le Imprese devono presentare le denunce contestualmente o prima del versamento, perché se manca la denuncia il controllo informatico rileva l'irregolarità dell'Impresa per quel mese, anche se è stato effettuato il versamento che, si capisce, non può essere attribuito.

In caso di sospensione le Imprese devono tempestivamente presentare la comunicazione relativa per evitare che il programma informatico consideri per quel mese l'Impresa irregolare, non trovando né la denuncia e né il versamento.

**Il Presidente
(Dr. Maurizio Galasso)**

**Il Vice Presidente
(Geom. Domenico Di Martino)**